



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

ORDINANZA SINDACALE N. 59 del 29/09/2021

OGGETTO: *“Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ad utilizzare”*. Individuazione area di proprietà comunale e autorizzazione all'utilizzo per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale con veicoli in configurazione di trasporto, nonché per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, a far data dal 01/10/2021 al 04/11/2021

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, raccolta nel D.lgs 152/06 parte 4^a hanno l'obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di risorse ed infine di energia dai rifiuti;
- **che** il D.lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse.
- **che** la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- **che** si rende necessario ridurre all'origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale ottimizzando il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal Dlgs 152/2006;
- **che** il Comune intende incrementare la raccolta differenziata ad oggi pari al 67,76% raggiungendo anche gli obiettivi qualitativi richiesti dalla normativa vigente,
- **che** la L.R. n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in materia coordinata con le disposizioni del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- **che** l'Art. 6. della L.R. 9/2010 dispone: *“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti’, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati”*.
- **che** con nota prot. 592 del 14/12/2020 l'SRR, Palermo Ovest, comunica che sono ancora in itinere le procedure di gara per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 9/10;
- **che** con nota PEC prot. 2315 del 24.02.2021, è stata richiesto alla S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST, nelle more dell'affidamento da parte della SRR del *“Servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii”* e atteso che è in scadenza l'affidamento, nel Comune di Bisacchino, del

“Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati”, l’autorizzazione ad espletare una *“gara ponte”*.

- **che** con nota prot. 104 del 24.02.2021, acquisita agli atti del comune di Bisacchino al n. di prot. 2333 il 24.02.2021 la S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST, autorizza questa Comune di procedere all’espletamento di *“gara ponte”* nelle more dell’affidamento da parte della SRR del *“Servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii”*.
- **che** con determinazione dirigenziale n. 703 del 29/09/2021 è stata disposto l’affidamento temporaneo (gara ponte) per il servizio di igiene urbana nel Comune di Bisacchino dal 01/10/2021 al 04/11/2021, ai sensi del D.lgs 50/2016, alla ditta L.V.M. con sede in San Biagio Platani (AG), in c/da Mandalia s.n.c., partita iva 02689760847.
- **che** il Comune di Bisacchino è dotato di un proprio centro di raccolta come definito all’art.183 c.1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii autorizzato con ordinanza Sindacale n. 19 del 09.04.2021;
- **che** con determina dirigenziale n. 704 del 29/04/2021 è stato assegnato e affidata la gestione del *“Centro di Raccolta”* dei rifiuti urbani ed assimilati, di C.da Catrini (ex CCR) all’impresa affidataria del *“Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati”* nel Comune di Bisacchino L.V.M. con sede in San Biagio Platani (AG), in c/da Mandalia s.n.c., partita iva 02689760847, daL 01/10/2021 al 04/11/2021

VALUTATO dovere, per ragioni di igiene pubblica e sicurezza della pubblica incolumità, adottare misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la necessità di individuare aree comunali per lo svolgimento delle operazioni di trasbordo e smistamento previo conferimento temporaneo, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto dei rifiuti sia sotto il profilo economico che ambientale;

ACCERTATO che ai sensi dell’art.193, comma 11, D.Lgs. n.152/2006, gli stanziamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1 lett.1 del suddetto D.Lgs. n.152/2006;

RITENUTO pertanto necessario, dover individuare e autorizzare l’uso delle suddette aree di proprietà comunale, come aree per lo stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto, di grossa o media portata, adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU e della R.D. nonché per le soste tecniche/ strumentali alle operazioni di trasbordo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata, ivi compresi quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili, ai sensi di quanto sancito nell’art.193, comma 11, del D.lgs 152/2006;

RITENUTO, pertanto necessario, utilizzare le aree di proprietà comunale, da autorizzare, in via contingibile ed urgente, con la presente disposizione, quali aree per le operazioni di trasbordo e smistamento previo conferimento temporaneo;

VISTO l’art. 50 c. 5 del D.Lgs n.267/2000, che conferisce al Sindaco le competenze di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’igiene pubblica in ambito comunale;

VISTO il D.Lgs 03/04/06 n.152;

VISTE le L.R. n.9/10 e n. 3/13;

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

- 1) alla Società L.V.M. con sede in San Biagio Platani (AG), in c/da Mandalia s.n.c., partita iva 02689760847 affidataria del *“Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento*

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati” ad utilizzare, a far data dal 01/10/2021 al 04/11/2021, la sotto riportata area comunale,

- area antistante l'ingresso del Centro di Raccolta Comunale in C. da Catrini individuata con il Foglio 40 Particella 1013 e la Strada Comunale Catrini all'abitato;

per lo stazionamento di veicoli di configurazione di trasporto, di grossa o piccola portata, adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU.e della R.D., nonché per le soste tecniche strumentali alle operazioni di trasbordo, smistamento, previo conferimento temporaneo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata, ivi compresi quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili ai sensi dell'ar.193, comma 11 del D.lgs 152/2006;

- 2) di autorizzare la Società L.V.M. con sede in San Biagio Platani (AG), in c/da Mandalia s.n.c., partita iva 02689760847 ad effettuare con proprio personale le operazioni di cui ai punti 1 rispettando quanto sancito dall'art. 193 comma 11 del D.lgs 152/06
- 3) alla Società L.V.M. con sede in San Biagio Platani (AG), in c/da Mandalia s.n.c., partita iva 02689760847, di utilizzare l'area, per le attività di trasbordo di cui sopra, solo ed esclusivamente per le tipologie di rifiuti indicati nella sottoelencata tabella;
 - imballaggi in carta e cartone (codice EER 15 01 01);
 - imballaggi in plastica (codice EER 15 01 02);
 - imballaggi in materiali misti (EER 15 01 06);
 - imballaggi in vetro (codice EER 15 01 07);
 - rifiuti di carta e cartone (codice EER 20 01 01);
 - rifiuti in vetro (codice EER 20 01 02);
 - rifiuti plastici (codice EER 20 01 39);
 - frazione organica umida (codice EER 20 01 08 e 20 03 02);
 - residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 20 03 03);
 - rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01)”.

D E M A N D A

- a) alla Società L.V.M. con sede in San Biagio Platani (AG), in c/da Mandalia a porre in essere ogni utile e necessario accorgimento tecnico e precauzione per garantire, senza alcuna deroga, la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e disinfezione continua e le prescrizioni in materia, nel rispetto di quanto previsto altresì per le operazioni di trasbordo e di sosta tecnica a quanto previsto dall'art. 193, comma 11 del D.lgs 152/06
- b) al Corpo di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e di prevenzione e repressione dei fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti;
- c) al responsabile dell'area Tecnica competente, a trasmettere la presente ordinanza, al gestore pro-tempore del *“servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati”*.


D I S P O N E

- a) di notificare, altresì, a mezzo PEC la presente ordinanza a:
 - a Sua Eccellenza il Prefetto;
 - Alla SRR Palermo Provincia Ovest;
 - Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità;
 - Stazione Carabinieri di Bisacchino;
 - Polizia municipale;
 - Città Metropolitana di Palermo Ufficio Rifiuti Urbani Assimilabili e Rifiuti Speciali;
- b) dispone altresì la pubblicazione nei termini di legge.

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 29/09/2021

 **IL SINDACO**
Prof. Tommaso F. Di Giorgio
